



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

AOODRPU n. 7865
U.O. II

Bari, 7 novembre 2012

ai Dirigenti
degli Uffici scolastici territoriali
della Regione Puglia Loro Sedi
ai Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione Puglia
Loro Sedi
e, p.c. alla Conferenza Episcopale Pugliese
Ufficio Regionale Educazione, Scuola,
IRC, Università Taranto
agli Ordinari Diocesani
della Regione Puglia Loro sedi
alle Segreterie regionali delle OO.SS. del
Personale della Scuola Loro Sedi

OGGETTO: DPR 20 agosto 2012, n. 175 (in G.U. n. 242 del 16.10.2012), recante "Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012.

Per opportuna conoscenza e norma, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla nota prot. n. 2989 del 6 novembre decorso, relativa all'oggetto, disponibile nella rete INTRANET del MIUR, che fornisce indicazioni per i rapporti di lavoro degli insegnanti di religione cattolica che si andranno ad instaurare successivamente alla data di entrata in vigore (31 ottobre 2012) del DPR in argomento.

L'Intesa, sottoscritta il 28 giugno 2012, sostituisce integralmente il testo della precedente Intesa del 13 giugno 1990, modificando totalmente la quarta parte relativa ai profili di qualificazione professionale degli insegnanti di religione cattolica.

In particolare scompare la possibilità di accedere all'insegnamento della religione cattolica con il possesso congiunto di una qualsiasi laurea civile o di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e del diploma di scienze religiose, rispettivamente

nelle scuole secondarie e nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Solo nelle scuole dell'infanzia e primarie è consentito, in continuità con la precedente normativa, che l'insegnamento sia impartito da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI.

Inoltre, per carenza di candidati qualificati ed in via provvisoria fino all'a.s. 2016/17, l'ordinario diocesano potrà segnalare, per i contratti a tempo determinato, personale privo dei titoli specifici. In questo caso il contratto di lavoro potrà essere stipulato esclusivamente per supplenze fino al termine delle lezioni ed il servizio prestato non potrà essere valutato o riconosciuto ai fini della successiva ricostruzione di carriera.

Infine il punto 4 della nota si sofferma sulla possibilità, prevista per gli insegnanti curricolari della scuola dell'infanzia e primaria, in possesso dell'idoneità, di poter continuare ad impartire l'insegnamento della religione cattolica nelle proprie classi se hanno svolto tale servizio per almeno un anno nel corso del quinquennio scolastico 2007-2012; in caso il servizio sia riferito ad anni precedenti, dovranno conseguire i nuovi titoli di qualificazione.

IL DIRIGENTE

f.to Corrado Nappi